ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

AREE DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Regolamento per la definizione delle procedure di mobilità

sottoscritto in data 28 aprile 2011 e modificato nel testo dell'art. 12 - Mobilità ordinaria – di comune accordo tra le parti nel corso della riunione sindacale del 18 ottobre 2011

Normativa di riferimento:

Il quadro normativo fondamentale di riferimento attualmente in vigore è rappresentato da:

- art. 31 del CCNL 5/12/1996;
- art. 40, comma 8, del CCNL 8/6/2000;
- art 16 del CCNL integrativo 10/2/2004;
- Linee Generali di indirizzo regionali per lo svolgimento della contrattazione integrativa ai sensi dell'art.5 del CCNL 17 ottobre 2008;
- D.G.R.A. n. 65 in data 28.10.2010 di approvazione del "regolamento per la definizione delle modalità e delle procedure per la gestione del personale dell'area della dirigenza S.P.T.A. in eccedenza a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale".

Premessa

Attraverso l'istituto della mobilità è possibile assicurare una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della pubblica amministrazione, in considerazione dell'interesse pubblico al buon andamento dell'ente e nell'ottica di perseguire al meglio gli obiettivi affidati alla *mission* aziendale.

In particolare, tra le possibili forme di mobilità, v'è la necessità di regolamentare le procedure e le modalità di ricollocazione del personale in conseguenza dei processi di riorganizzazione aziendale derivanti dalla fusione delle ex Asl di Chieti e di Lanciano-Vasto, nonché dall'applicazione delle disposizioni di cui alle delibere commissariali n.44/2010 e n.45/2010.

L'atto aziendale, ovvero qualsivoglia atto di riorganizzazione, specificherà le strutture confermate, quelle dismesse, quelle riconvertite e quelle di nuova istituzione, con le rispettive sedi di attività. Conseguentemente la dotazione organica individua:

a) i posti coperti confermati;
b) i posti coperti, in eccedenza per dismissioni o riconversione, anche parziali;
c) i posti vacanti;
d) i posti vacanti di nuova istituzione per attivazioni o riconversioni.

In particolare, i principi di riorganizzazione tendono all'obiettivo della massima integrazione tra le funzioni ospedaliere e le funzioni territoriali.

In sede di prima applicazione e nelle moredella formale adozione degli atti di cui sopra, a decorrere dalla data di definitiva sottoscrizione del presente regolamento, il personale in eccedenza a seguito dei processi di ristrutturazione e di riconversione, tenuto conto dei reali fabbisogni, sarà ricollocato prioritariamente nei posti vacanti nella dotazione organica provvisoria (quale definita per la ex Asl di Chieti con deliberazione n. 674/2008, come rideterminata con successiva deliberazione n.808/2009, e per la ex Asl di Lanciano-Vasto con deliberazione n.1322/2008). Tale dotazione organica verrà utilizzata anche per i processi di mobilità interna e dall'esterno.

Obiettivo principale dell'Azienda è quello di evitare le dichiarazioni di eccedenza. A tal fine le operazioni di ricollocazione e di mobilità del personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria, scaturenti dai processi di ristrutturazione, saranno effettuate nel rispetto delle disposizioni che seguono.

Il presente regolamento disciplina:

- **la mobilità per effetto di processi di razionalizzazione e riorganizzazione aziendale;**
- **la mobilità interna;**
- **la mobilità dall'esterno.**

MOBILITÀ PER EFFETTO DI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Articolo 1
Dichiarabilità della situazione di eccedenza

1. Qualora a seguito degli interventi connessi al processo di razionalizzazione e riordino del sistema sanitario regionale vengano a determinarsi, nell'ambito dell'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti, situazioni di eccedenza del personale appartenente all'area della S.P.T.A. con riferimento alle strutture oggetto dei riferiti interventi, si potrà procedere a formulare la relativa dichiarazione di eccedenza, con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 e seguenti del presente regolamento, solo dopo aver esperito ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari all'interno dell'azienda in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 1, del CCNL del 5.12.1996 e ss. mm. ii. e dopo aver posto in essere – nel caso in cui le eccedenze rilevate riguardino almeno dieci dipendenti - la procedura disciplinata dall'articolo 33, commi 1, 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Pertanto, le operazioni descritte negli articoli seguenti e correlate alla gestione del personale della dirigenza S.P.T.A. in eccedenza – ferma restando sempre la possibilità (art. 7) di pervenire ad accordi di mobilità ai sensi dell'art. 30, commi 2 e ss., del CCNL del 5.12.1996 - devono effettuarsi nel seguente ordine di priorità:
   1) ricollocazione interna (art. 2);
   2) mobilità esterna volontaria verso altre Aziende USL regionali (artt. 3-4);
   3) mobilità esterna d'ufficio (art. 5);
   4) passaggio diretto ad enti ed amministrazioni di diverso comparto (art. 6);
   5) collocamento in disponibilità (art. 8).

Articolo 2
Criteri per la ricollocazione dei dirigenti all'interno dell'Azienda di appartenenza

1. L'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti concorda con le Organizzazioni Sindacali aziendali le procedure e modalità attraverso le quali operare le ricollocazioni interne nel rispetto dei criteri generali di seguito specificati, oltre che delle previsioni contrattuali dettate in materia dai CC.CC.NN.LL..
2. La ricollocazione interna dei dirigenti del ruolo sanitario in eccedenza, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del CCNL del 5.12.1996 e ss. mm. ii., deve avvenire prioritariamente con riferimento alla disciplina di appartenenza o, in subordine, in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 o, ancora, in discipline per le quali l'interessato possieda i relativi requisiti di accesso mediante pubblico concorso; infine, la ricollocazione interna può essere disposta anche in disciplina diversa rispetto a quella di appartenenza in caso di conferimento di incarichi per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
3. La ricollocazione interna dei dirigenti dei ruoli P.T.A. in eccedenza deve avvenire prioritariamente tenendo conto delle aree e/o strutture di provenienza dei dirigenti rispetto ai posti in cui gli stessi potrebbero esser ricollocati.
4. Fermo restando il limite inderogabile del numero delle strutture complesse e semplici individuate nell'atto aziendale a seguito dei provvedimenti di riordino del sistema sanitario regionale, la ricollocazione interna deve altresì avvenire tenendo conto – anche in sede di contrattazione integrativa aziendale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. f) del CCNL 8 giugno 2000 – della norma di salvaguardia di cui all'art. 40, comma 8, del riferito CCNL 8 giugno 2000, per cui nel caso di attribuzione di un incarico diverso da quello precedentemente svolto, a seguito di ristrutturazione aziendale, in presenza di valutazioni positive riportate dal dirigente, allo stesso viene conferito un incarico di pari valore economico, quanto meno fino alla scadenza del contratto individuale di conferimento dell'incarico dirigenziale in essere al momento in cui si determina la situazione di eccedenza.

5. I dirigenti che vengono a trovarsi in situazione di eccedenza a seguito di ipotesi di disattivazione o riconversione di strutture hanno un diritto prioritario di opzione – fermo restando comunque l'eventuale limite derivante dalla disciplina di appartenenza ai sensi del secondo comma – per la copertura dei posti disponibili nelle strutture realizzate in sede di riconversione o di potenziamento dei servizi territoriali conseguenti alle riferite disattivazioni.
6. L'Azienda tiene conto della presenza di situazioni di eccedenza dei dirigenti dell'area S.P.T.A. ai fini della loro ricollocazione interna per la copertura di posti vacanti o che si renderanno vacanti prima di disporre l'eventuale avvio di nuove procedure concorsuali o prima di attingere a graduatorie concorsuali preesistenti per la copertura dei relativi posti o prima di definire procedimenti di mobilità dall'esterno. A tal fine, prima di disporre l'avvio di procedure concorsuali o di procedimenti di mobilità, l'Azienda da atto espressamente nel bando o nell'avviso relativo che per i profili e le discipline interessate non vi sia personale interno da ricollocare.
7. Nell'ambito delle strutture aziendali in cui si rileva personale dell'area della dirigenza sanitaria in eccedenza, vengono considerati ed individuati come in eccedenza i dirigenti che vantano il minor punteggio per titoli di carriera, valutando gli stessi ai sensi del D.P.R. n. 483/1997 – art. 35, comma 4, per i farmacisti; art. 43, comma 4, per i biologi; art. 47, comma 4, per i chimici; art. 51, comma 4, per i fisici; art. 55, comma 4, per gli psicologi.
8. Nell'ambito delle strutture aziendali in cui si rileva personale dell'area della dirigenza P.T.A. in eccedenza, vengono considerati in eccedenza i dirigenti che vantano il minor punteggio per titoli di carriera, valutando gli stessi, senza limiti di punteggio, secondo i criteri del D.P.R. n. 483/1997 – art. 61, comma 4, per gli avvocati; art. 65, comma 4, per gli ingegneri, architetti e geologi; art. 69, comma 4, per gli analisti, statistici e sociologi; art. 73, comma 4, per gli amministrativi.
9. Nel caso in cui si rilevano situazioni di eccedenza, l'Azienda invita formalmente il personale interessato, vale a dire quello considerato in eccedenza ai sensi dei due commi precedenti, a produrre domanda di ricollocazione volontaria entro 15 giorni dalla ricezione dell'invito e indica i posti vacanti e disponibili al suo interno con riferimento ai singoli profili professionali (dirigente farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, avvocato, ingegnere, architetto, geologo, analista, statistico, sociologo, amministrativo) e, per la dirigenza del ruolo sanitario, alle discipline.
10. Il personale interessato propone domanda di ricollocazione corredandola col proprio curriculum formativo e professionale, specificando le proprie preferenze in ordine di priorità di opzione.
11. I Direttori possono presentare domanda di ricollocazione su posti disponibili di Direttore per cui possiedono i relativi requisiti di accesso oppure optare per la ricollocazione su posti di dirigente, ferma restando la clausola di salvaguardia richiamata al comma 4 del presente articolo.
12. In caso di presentazione di domande di ricollocazione in numero superiore ai posti disponibili per ciascuna disciplina e posizione funzionale, l'Azienda provvede attraverso una Commissione appositamente designata dal Direttore Generale e composta dal Dirigente o un funzionario del Servizio Personale aziendale, da un Direttore o dirigente del ruolo, profilo e, eventualmente, disciplina del posto da assegnare e dal Direttore Sanitario (per posti da assegnare di dirigenza del ruolo sanitario) o Direttore Amministrativo (per posti da assegnare di dirigenza dei ruoli P.T.A.):

a) per i Direttori con incarico di struttura complessa, nominati ai sensi del D.P.R. n. 484/1997 (dirigenza del ruolo sanitario), alla valutazione comparativa dei *curricula* degli istanti tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 484/1997, dando comunque priorità - ove si prospetti il caso di istanti in possesso di specializzazioni in discipline diverse - al Direttore proveniente dalla stessa disciplina del posto in questione; alla individuazione motivata del candidato più idoneo al posto da assegnare provvederà il Direttore Generale con apposito provvedimento;
b) per i Direttori con incarico di struttura complessa, nominati ai sensi dell'art. 29, comma 4, del CCNL 8.6.2000 (dirigenza dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo), alla valutazione comparativa dei *curricula* degli istanti tenuto conto dei titoli culturali e professionali posseduti, dando comunque priorità al dirigente proveniente da area o struttura omologa rispetto al posto da assegnare; alla individuazione motivata del candidato più idoneo al posto da assegnare provvederà il Direttore Generale con apposito provvedimento;

c) per gli altri Dirigenti, fatte salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, per i farmacisti, all'articolo 43, commi 4 e 5, per i biologi, all'articolo 47, commi 4 e 5, per i chimici, all'art. 51, commi 4 e 5, per i fisici, all'art. 55, commi 4 e 5, per gli psicologi, all'art. 61, commi 4 e 5, per gli avvocati, all'art. 65, commi 4 e 5, per gli ingegneri, architetti e geologi, all'art. 69, commi 4 e 5, per gli analisti, statistici e sociologi, all'art. 73, commi 4 e 5, per gli amministrativi, del D.P.R. n. 483/1997, dando comunque priorità - ove si prospetti il caso di istanti in possesso di specializzazioni in discipline diverse, per i dirigenti del ruolo sanitario - al dirigente proveniente dalla stessa disciplina del posto in questione e – ove si prospetti il caso di istanti provenienti da aree o strutture diverse, per i dirigenti dei ruoli P.T.A. – al dirigente proveniente da area o struttura omologa rispetto al posto da assegnare. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, all'esito delle operazioni di valutazione dei titoli, si tiene conto del possesso di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente; in caso di ulteriore parità, è preferito il candidato più anziano di età.

11. I Direttori e Dirigenti vengono quindi ricollocati sui posti disponibili secondo l'ordine delle opzioni espresse o, in ipotesi di domande superiori ai posti disponibili, secondo l'individuazione operata dal Direttore Generale (per i Direttori) o secondo l'ordine delle graduatorie scaturite dalle procedure di cui al precedente capoverso (per gli altri Dirigenti), tenuto conto anche dei criteri stabiliti ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo.

12. L'Azienda, esperite le procedure di ricollocazione volontaria ai sensi dei commi precedenti, convoca d'ufficio i Direttori e i Dirigenti non collocati ai quali propone la ricollocazione nei posti residui per i quali gli stessi possiedano i requisiti richiesti.

13. Il conferimento del posto a seguito di ricollocazione interna, a domanda o d'ufficio, è disposto con provvedimento formale del Direttore Generale, da notificare al Direttore o al Dirigente interessato, il quale deve provvedere – ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del CCNL 8 giugno 2000 – alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro 15 giorni dall'adozione del provvedimenti di ricollocazione.

14. La ricollocazione interna, laddove possibile, deve comunque avvenire entro e non oltre 120 giorni dal determinarsi della situazione di eccedenza.

15. I Direttori ed i Dirigenti che non presentano domanda di ricollocazione interna nei termini prescritti o che non accettano la ricollocazione interna d'ufficio o che non sottoscrivono nei termini prescritti il nuovo contratto individuale o che, comunque, rimangono non collocati, sono inclusi nell'elenco dei dirigenti dichiarati in eccedenza.

Articolo 3
Mobilità volontaria verso altre Aziende USL regionali

1. In caso di impossibilità di ricollocazione del personale all'interno dell'azienda e di esito infruttuoso della eventuale procedura dell'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001, l'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti – entro i successivi 30 giorni - comunica alle altre Aziende USL regionali, e per conoscenza anche alla Direzione Politiche della Salute della Regione Abruzzo, l'elenco dei dirigenti in eccedenza (dichiarazione di eccedenza), distinti per profilo professionale e – ove del caso, per i dirigenti del ruolo sanitario – disciplina, al fine di verificare la loro disponibilità al passaggio diretto mediante mobilità di tutto o parte del personale in eccedenza.

2. Le Aziende destinatarie della predetta richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, comunicano all'Azienda richiedente, e per conoscenza anche alla Direzione Politiche della Salute della Regione, l'entità dei posti vacanti nella dotazione organica per i quali, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio diretto dei dirigenti in eccedenza.

3. I posti disponibili sono quindi comunicati ai dirigenti dichiarati in eccedenza, che possono indicare le relative preferenze e chiedere le conseguenti assegnazioni mediante domanda corredata di curriculum formativo e professionale.

4. L'Azienda di destinazione dispone i relativi trasferimenti nei trenta giorni successivi alla richiesta, notificando il relativo provvedimento all'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti ed al dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del CCNL 8 giugno 2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

5. In tali casi si definisce un normale procedimento di mobilità volontaria, assoggettato alla disciplina prevista dall'articolo 20 del CCNL 8 giugno 2000.

Articolo 4
Criteri per la definizione dei procedimenti di mobilità volontaria in caso di più aspiranti al medesimo posto

1. Nell'ipotesi in cui per il medesimo posto disponibile dovessero essere presentate diverse domande di mobilità da parte di più dirigenti, l'Azienda USL destinataria delle richieste provvederà - attraverso una Commissione appositamente designata dal Direttore Generale nella medesima composizione di cui al comma 12 dell'articolo 2 del presente regolamento, fatte sempre salve le precedenze di cui alla legge n. 104/1992, alla formulazione di graduatorie per soli titoli sulla base dei criteri di cui all'articolo 35, commi 4 e 5, per i farmacisti, all'articolo 43, commi 4 e 5, per i biologi, all'articolo 47, commi 4 e 5, per i chimici, all'art. 51, commi 4 e 5, per i fisici, all'art. 55, commi 4 e 5, per gli psicologi, all'art. 61, commi 4 e 5, per gli avvocati, all'art. 65, commi 4 e 5, per gli ingegneri, architetti e geologi, all'art. 69, commi 4 e 5, per gli analisti, statistici e sociologi, all'art. 73, commi 4 e 5, per gli amministrativi, del D.P.R. n. 483/1997, dando comunque priorità - ove si prospetti il caso di istanti in possesso di specializzazioni in discipline diverse, per i dirigenti del ruolo sanitario - al dirigente proveniente dalla stessa disciplina del posto in questione e – ove si prospetti il caso di istanti provenienti da aree o strutture diverse, per i dirigenti dei ruoli P.T.A. – al dirigente proveniente da area o struttura omologa rispetto al posto da assegnare. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, all'esito delle operazioni di valutazione dei titoli, si tiene conto del possesso di eventuali titoli di precedenza ai sensi della normativa vigente; in caso di ulteriore parità, è preferito il candidato più anziano di età.

Articolo 5
Mobilità esterna d'ufficio del personale in eccedenza

1. Nel caso in cui le procedure di mobilità esterna volontaria non abbiano dato esito positivo, l'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti comunica alla Direzione Politiche della Salute della Regione l'elenco dei dirigenti per cui persiste la situazione di eccedenza.
2. La Direzione Politiche della Salute della Regione richiede alle altre Aziende USL regionali una ricognizione avente ad oggetto l'elenco dei posti vacanti con riferimento al profilo professionale e – per i dirigenti del ruolo sanitario - disciplina del personale per cui persiste la riferita dichiarazione di eccedenza.
3. Effettuata la ricognizione complessiva, la Direzione Politiche della Salute della Regione propone quindi ai dirigenti non ancora collocati la mobilità esterna d'ufficio nei residui posti disponibili presso le altre Aziende USL regionali, con riferimento ai profili di afferenza e, per i dirigenti del ruolo sanitario, in relazione alla disciplina di appartenenza o a disciplina equipollente o ancora a diversa disciplina qualora il dipendente non collocato sia in possesso della relativa specializzazione o si tratti di incarichi per lo svolgimento dei quali non é richiesto il possesso di una particolare specializzazione.
4. Nell'ipotesi in cui con riferimento al medesimo posto rilevato disponibile presso un'Azienda sussistano più unità di personale dichiarato in eccedenza potenzialmente interessate, la Direzione Politiche della Salute provvederà a formulare una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 e procederà ad effettuare le proposte ai singoli interessati in ordine di graduatoria, tenuto conto in ogni caso delle priorità stabilite con riferimento alla disciplina di appartenenza, per i dirigenti del ruolo sanitario, e all'area o struttura di provenienza, per i dirigenti del ruolo P.T.A...
5. Il dirigente può accettare la proposta entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa.
6. In caso di accettazione, la collocazione d'ufficio sui posti disponibili è disposta con delibera di Giunta Regionale, da notificare alle Aziende Usl di provenienza e di destinazione, nonché al Dirigente interessato, il quale deve provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 11, del CCNL 8 giugno 2000, alla sottoscrizione del nuovo contratto individuale entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Articolo 6
Passaggio diretto ad enti ed amministrazioni di diverso comparto

1. In caso di impossibilità di attuazione della mobilità esterna d'ufficio o di mancata accettazione della stessa o di mancata sottoscrizione del contratto individuale di lavoro nei termini prescritti dall'articolo 5, questa Azienda USL, prima di provvedere al collocamento in disponibilità dello stesso, comunica anche agli altri enti e amministrazioni di diverso comparto di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 165/2001 presenti a livello provinciale e regionale l'elenco dei dirigenti in eccedenza, distinti per profilo professionale, posizione funzionale e – ove del caso, in ipotesi di dirigenti del ruolo sanitario - disciplina, al fine di accertare l'eventuale presenza di ulteriori disponibilità di posti per i passaggi diretti del personale in eccedenza.
2. Le predette amministrazioni, qualora interessate, comunicano i posti disponibili ai dirigenti dichiarati in eccedenza e fissano i relativi criteri di scelta per la copertura del posto.
3. I dirigenti interessati possono quindi inoltrare apposita domanda, corredata di curriculum formativo e professionale, all'Amministrazione interessata chiedendo il passaggio diretto ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 165/2001.

Articolo 7
Accordi di mobilità

1. Resta comunque sempre salva la possibilità, sia per prevenire la dichiarazione di eccedenza sia per prevenire il collocamento in disponibilità dei dirigenti in eccedenza, di pervenire ad accordi di mobilità ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e seguenti, del CCNL del 5 dicembre 1996 e ss. mm. ii..

Articolo 8
Collocamento in disponibilità

1. Qualora nessuna delle procedure sopra descritte sortisca effetto, l'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti colloca in disponibilità il personale ancora in eccedenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33, commi 7 e 8, e 34 del Decreto legislativo n. 165/2001, e provvede a trasmettere il relativo elenco alle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo n. 469/1997.
2. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, la copertura dei posti vacanti da parte dell'Azienda, mediante qualsiasi procedura (concorsuale o di mobilità), è subordinata alla formale verifica dell'impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

Articolo 9
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

1. Ai sensi dell'articolo 22 del CCNL 8 giugno 2000, su iniziativa del Dirigente non ricollocato o posto in disponibilità, ovvero dell'Azienda, si può addivenire alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, sulla base dei criteri generali fissati dall'Azienda USL Lanciano-Vasto-Chieti con riguardo alle condizioni, ai requisiti e ai limiti, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali dell'area della S.P.T.A., mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del citato CCNL 8 giugno 2000.

Articolo 10
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto con la disciplina di cui ai precedenti articoli si fa espresso rinvio alla vigente normativa di legge e contrattuale, con particolare riferimento a quanto previsto in tema di ricollocazione e mobilità del personale dell'area della dirigenza S.P.T.A.a seguito di processi di ristrutturazione e di riordino.

MOBILITA' INTERNA

Articolo 11
Mobilità d'urgenza (comma 3 art. 16 del CCNL integrativo 10/2/2004)

Prescinde dall'incarico attribuito la mobilità interna di urgenza, che avviene, nell'ambito della disciplina di appartenenza, nei casi in cui sia necessario soddisfare le esigenze funzionali delle strutture interessate in presenza di eventi contingenti e non prevedibili, ai quali non si possa far fronte con l'istituto della sostituzione di cui all'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000.

La mobilità di urgenza, ferma restando la necessità di assicurare in via prioritaria la funzionalità della struttura di provenienza, ha carattere provvisorio, essendo disposta con atto motivato (ordine di servizio), del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario per il personale del ruolo sanitario ed il Direttore Amministrativo per il personale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico, per il tempo strettamente necessario al perdurare delle situazioni di emergenza e non può superare il limite massimo di un mese nell'anno solare salvo consenso del dirigente, espresso sia per la proroga che per la durata. La mobilità di urgenza - ove possibile - è effettuata a rotazione tra tutti i dirigenti, qualsiasi sia l'incarico loro conferito. Agli interessati, se ed in quanto dovuta, spetta l'indennità di trasferta prevista dall'art. 32 per la durata dell'assegnazione provvisoria.

Qualora la necessità di provvedere con urgenza riguardi l'espletamento dell'incarico di direttore di dipartimento o di struttura complessa e sempre nei casi in cui non possa farsi ricorso all'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 8 giugno 2000, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva di titolare ad altro dirigente con corrispondente incarico nella stessa o in disciplina equipollente, ai sensi del citato art. 18, comma 8.

Articolo 12
Mobilità ordinaria (art. 16 del CCNL integrativo 10/2/2004)

La mobilità ordinaria nell'ambito dell'Azienda può avvenire:

a) in conseguenza del conferimento di uno degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 27 del CCNL 8.6.2000;

b) a domanda, su posti vacanti, prima di procedere alla copertura degli stessi a seguito di procedure selettive e concorsuali, secondo le vigenti disposizioni di legge;

c) d'ufficio, in presenza di particolari e nuove esigenze di servizio.

Mobilità a domanda

La mobilità a domanda si configura come richiesta di un nuovo e diverso incarico nella disciplina di appartenenza o disciplina equipollente o affine. L'accoglimento della domanda segue, pertanto, le procedure di conferimento degli incarichi previste dall'art. 28 CCNL 8 giugno 2000.

Prima dell'assunzione di nuove unità di personale dirigente per effetto di procedure concorsuali o di mobilità dall'esterno, in relazione alla disponibilità dei posti da ricoprire, l'Azienda verifica se agli atti della U.O.C. Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane risultino già presentate domande di mobilità interna da parte di dirigenti appartenenti alla medesima disciplina in servizio c/o altre UU.OO. aziendali diverse da quella/e a cui appartengono i posti da ricoprire.

A tal fine, ciascun dirigente interessato a processi di mobilità interna è tenuto a presentare o rinnovare annualmente, a partire dal mese di gennaio di ciascun anno solare, specifica domanda di mobilità interna con indicazione della/e UU.OO. presso la/e quale/i intende essere assegnato.

Possono presentare domanda i dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova e non abbiano beneficiato di precedente trasferimento volontario da almeno due anni.

Nel caso in cui, per la copertura di posto che sia o che si renda vacante, risulti acquisita agli atti una sola domanda di mobilità interna, l'Azienda provvede all'assegnazione del dirigente interessato.

In caso di più domande per il/i medesimo/i posto/i, l'Azienda emette apposito avviso interno ove sono indicati i profili professionali e disciplina in interesse, il numero nonché le dislocazioni dei posti da ricoprire, i criteri di formulazione delle graduatorie, i termini per la presentazione delle domande e relativa documentazione.

All'avviso di che trattasi va data la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web aziendale e trasmissione alle Direzioni Mediche di Presidio.

In caso di più domande, saranno compilate apposite graduatorie secondo i criteri generali stabiliti, per ogni categoria, dal D.P.R. 483/97.

A parità di punteggio si terrà conto delle situazioni personali e familiari nonché della residenza anagrafica, secondo i criteri di seguito indicati, ferma restando la priorità del genitore o del familiare lavoratore che assiste, con continuità ed in via esclusiva, un parente o un affine entro il secondo grado con handicap grave, ovvero il terzo se l'assistito ha una età maggiore a 65 anni (L. 104/92):

a. situazione familiare: senza coniuge (vedovo/a – separato/a – divorziato/a – celibe/nubile), con figli minori a carico, conviventi ,figli in età inferiore a 6 anni, figli di età compresa tra 6 ed i 18 anni, stato di coniugato;
b. residenza anagrafica nel comune ove risulta allocata la sede/i prescelta/e;
c. residenza anagrafica in comune più vicino alla sede prescelta;
d. eventuale stato di invalidità superiore al 60 %.

In caso di più dirigenti appartenenti allo stesso profilo professionale e disciplina, titolari del diritto di cui all'art 33 – comma 5 della 104/92, la precedenza verrà stabilita con gli stessi criteri di cui ai precedenti punti a), b), c), d), e).

Mobilità d'ufficio

Fermo restando quanto sopra, l'Azienda, in mancanza di domande per la mobilità volontaria, può, altresì, disporre d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, misure di mobilità interna del personale sulla base dei seguenti criteri:

a. individuazione dei profili professionali e discipline oggetto di mobilità, nonché, delle sedi di destinazione;
b. predisposizione di apposita "graduatoria unica" comprendente tutti i dirigenti della disciplina in servizio di ruolo nell'Azienda, formulata con gli stessi criteri individuati per la mobilità volontaria, eccezion fatta per il criterio della residenza, che si intende così modificato :

    a. residenza anagrafica nel comune ove risulta allocata la sede di attuale assegnazione ;
    b. residenza anagrafica in comune più vicino alla sede di assegnazione;
    c. utilizzo della graduatoria a partire dall'ultimo classificato nella medesima.

I dirigenti trasferiti avranno il diritto di precedenza per il rientro nella sede di provenienza in caso di graduatoria per mobilità ordinaria, a domanda.

Ove possibile (in presenza di più dirigenti collocati in graduatoria), non sarà trasferito, senza il suo consenso, il lavoratore titolare dei benefici di cui alla legge 104/92.

Nei confronti dei dirigenti sindacali indicati nell'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 ed accreditati con le modalità ivi previste, fatta salva la mobilità d'urgenza, la mobilità conseguente al conferimento dell'incarico deve essere esplicitamente accettata dal dirigente, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del CCNL 8 giugno 2000, previo nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza, ai sensi dell'art. 18, comma 4 del medesimo CCNQ.

Le integrazioni/modifiche al presente articolo, al punto Mobilità a domanda, hanno efficacia immediata fermo restando che l'Azienda si impegna ad individuare adeguate soluzioni con riferimento al personale che ha presentato domanda di mobilità interna su posti ricoperti successivamente al 28 aprile 2011, data di sottoscrizione del presente regolamento. Resta inteso che per il corrente anno 2011, prima di procedere alla copertura dall'esterno di un posto vacante, si prenderanno in considerazione le domande pervenute o che perverranno prima della definizione della procedura di copertura del posto.

MOBILITA' DALL'ESTERNO

Articolo 13
Principi generali

1. Le disposizioni che seguono disciplinano l'istituto della mobilità esterna, anche da Regioni diverse, nei confronti del personale dipendente dell'area della Dirigenza S.P.T.A. del S.S.N. in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso altre aziende sanitarie, ospedaliere o presso enti facenti parte del comparto sanità di cui al C.C.N.Q. dell' 11.6.2007.
2. La mobilità dall'esterno è uno strumento gestionale che l'Azienda utilizza per ricoprire i posti vacanti in organico individuati nel piano del fabbisogno del personale. Il ricorso alla mobilità esterna viene esperita dopo l'utilizzo delle graduatorie concorsuali, graduatorie di mobilità in corso di validità, prima di procedere allo svolgimento di nuove procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti riferiti al ruolo, al profilo professionale o all'area ed alla disciplina prevista in mobilità e, comunque, previa ricollocazione di eventuale personale in esubero in conseguenza di processi di ristrutturazione aziendale.
3. La mobilità deve rispondere alle esigenze funzionali ed organizzatorie dell'Azienda nonché alle finalità che l'Azienda stessa deve perseguire.

Articolo 14
Attivazione procedura

La mobilità volontaria in entrata verso la A.S.L. 02 Lanciano – Vasto - Chieti del personale della Dirigenza S.P.T.A. avviene mediante avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, nel rispetto del ruolo, del profilo professionale o dell'area e della disciplina del posto e/o dei posti da ricoprire e della posizione economica del dipendente o dei dipendenti interessati.

Articolo 15
Disciplina Normativa

La mobilità è disciplinata dalle seguenti fonti normative:
art. 30 Decreto Legislativo 165/01 e s.m.i
art. 20 C.C.N.L. della Dirigenza S.P.T.A. siglato in data 8.6.2000

Articolo 16
Avvio della procedura

1. L'Azienda, sulla base del proprio fabbisogno di personale, nel rispetto della normativa nazionale e regionale disciplinanti le assunzioni, indice appositi bandi di mobilità, per titoli e colloquio, in relazione ai posti da ricoprire nella dotazione organica ed indicati nel bando stesso. L'Azienda, si riserva la facoltà di utilizzare il personale in relazione alle necessità organizzative. I bandi vengono pubblicati a cura dell'Unità Operativa Complessa Amministrazione e Sviluppo delle Risorse Umane, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale e sul sito Web dell'azienda. Il Direttore Generale della A.S.L. 02 Lanciano – Vasto – Chieti si riserva la facoltà, con riguardo al singolo bando di mobilità, di prorogare sospendere o revocare la procedura in qualsiasi momento qualora, a suo insindacabile giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.
2. Nel bando vengono indicati, tra l'altro anche:
   - Il ruolo ed il profilo professionale di appartenenza (per la Dirigenza P.T.A.) o l'area e la disciplina nonché eventuali specifici requisiti professionali o abilitanti (per la Dirigenza Sanitaria non Medica);
   - i requisiti di ammissione da possedere alla data di scadenza del bando;
   - i criteri di valutazione del colloquio, dei titoli e della documentazione presentata.
3. La domanda di partecipazione all'avviso, da redigere in carta semplice secondo lo schema e la modulistica allegati al singolo bando di mobilità, dovrà essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda e dovrà pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando sulla G.U. della Repubblica Italiana. Qualora detto termine cada in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. La domanda dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Si considerano comunque prodotte in tempo utile le domande spedite entro il termine di scadenza previsto nel bando di avviso. All'uopo fa fede il timbro e la data dell'Ufficio accettante.
5. Non saranno considerate le domande già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le stesse saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati. Gli interessati, pertanto, qualora avessero già presentato istanza di mobilità dovranno presentare nuova domanda di partecipazione entro i termini indicati nel bando di avviso. Non è ammessa la produzione di documenti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e, in nessun caso, potrà farsi riferimento a documentazione già in possesso dell'Azienda.
6. L'Azienda declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
7. Fatte salve ulteriori specifiche indicate nel singolo bando di mobilità, nella domanda di partecipazione i candidati dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione:

a) cognome e nome;
b) il luogo e la data di nascita
c) il Comune di residenza;
d) di avere/non avere procedimenti penali e/o disciplinari già definiti e/o in corso. In presenza di procedimenti penali e/o disciplinari indicare il tipo di procedimento con i motivi;
e) i titoli di studio posseduti
f) l'iscrizione all'albo professionale;
g) l'Azienda o Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale;
h) ruolo e profilo professionale di appartenenza per la dirigenza S.P.T.A.;
i) lo stato di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
j) l'avvenuto superamento del periodo di prova;
k) eventuale godimento benefici legge 104/92
l) eventuale appartenenza alle categorie protette L. 68/99;
m) idoneità fisica all'impiego con l'indicazione di eventuali limitazioni allo svolgimento delle mansioni connesse al profilo professionale posseduto. Nel caso di limitazioni il candidato dovrà allegare certificato del medico competente attestanti le prescrizioni in atto o pregresse;
n) i servizi prestati presso Aziende ed enti del comparto sanità e le eventuali cause di cessazione;
o) il consenso dell'utilizzo del trattamento dei dati personali forniti per le finalità inerenti la gestione della procedura.

8. La domanda dovrà indicare, altresì, il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inoltrata ogni comunicazione relativa al presente avviso. Ogni eventuale successivo cambiamento va tempestivamente comunicato all'Azienda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto il luogo di residenza dichiarato nella domanda di partecipazione.
9. A campione, ovvero laddove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni si procederà ad effettuare idonei controlli. Qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, oltre all'assunzione delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci.

Articolo 17
Motivi di esclusione

1. Non saranno prese in considerazione le istanze di partecipazione dei candidati:
   - che non siano in possesso dei requisiti di accesso previsti nei singoli bandi;
   - che abbiano subito condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione;
   - che abbiano subito provvedimenti disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, nell'ultimo biennio con riferimento alla data di pubblicazione del bando di avviso;

- che siano stati dichiarati dai competenti organi sanitari fisicamente "non idonei" o che presentino prescrizioni tali da comportare delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo;
- che non siano state sottoscritte;
- che siano pervenute fuori dei termini di presentazione previsti dal bando di avviso.

2. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale e comunicata ai candidati interessati mediante raccomandata A.R.

Articolo 18
Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di partecipazione all'avviso devono essere allegati, in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, così come previsto dall'art. 18 D.P.R. n. 445/2000, i sottoelencati documenti:

a) certificato di servizio integrato con i dati stipendiali, attestante, altresì, il superamento del periodo di prova;
b) curriculum formativo, datato e firmato, della propria attività professionale maturata nel profilo professionale per il quale si chiede l'attivazione della mobilità volontaria;
c) i titoli e la documentazione posseduti alla data della domanda che il candidato ritiene utile far valere ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
d) certificazione attestante gli eventuali procedimenti disciplinari subiti con l'indicazione delle sanzioni applicate e quelle eventualmente in corso;
e) certificazione attestante l'idoneità alle mansioni per il profilo professionale posseduto con la specifica di eventuali prescrizioni limitative;
f) elenco, in carta semplice, dei titoli e dei documenti presentati.

2. In alternativa, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 D.P.R. n° 445/2000, il candidato con "dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di notorietà" può procedere all'autocertificazione della documentazione limitatamente ai punti "a" e "c" nei termini e nei modi indicati nei singoli bandi di avviso. Viceversa per i punti "e" e "d" è resa obbligatoria la presentazione della relativa certificazione.

Articolo 19
Nomina Commissione di valutazione

1. La valutazione dei titoli presentati e del colloquio verrà effettuata, per ogni singolo bando di mobilità, da una Commissione di Valutazione nominata dal Direttore Generale e presieduta dal Direttore Amministrativo o da Dirigente suo delegato (per la dirigenza P.T.A.) o dal Direttore Sanitario Aziendale o da Dirigente suo delegato (per la Dirigenza Sanitaria non Medica). Inoltre faranno parte della commissione, quale componente:

- per Mobilità inerenti la dirigenza S.P.T.A.: un Direttore di Unità Operativa Complessa del ruolo di riferimento
- per Mobilità inerenti la Dirigenza Sanitaria non Medica: un Direttore di Unità Operativa Complessa della disciplina di riferimento

2. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario amministrativo appartenente ad una categoria non inferiore alla "C". I componenti delle Commissioni di valutazione hanno diritto a percepire un compenso commisurato a quanto stabilito dal DPCM 25.3.1995 per i componenti delle Commissioni di Concorso.

Articolo 20
Criteri di valutazione

1. La Commissione, nominata nei termini previsti dal predetto art. 7, per la valutazione dei titoli e del colloquio dispone di punti 40 punti così ripartiti:
punti 20 per i titoli;
punti 20 per il colloquio.

2. Il punteggio dei titoli è così ripartito tra le seguenti categorie:

a) 10 punti titoli di carriera;

b) 3 punti titoli accademici e di studio;
c) 3 punti pubblicazioni e titoli scientifici;
d) 4 punti curriculum formativo e professionale.

2. I titoli vengono valutati secondo i criteri generali stabiliti, per ogni categoria, dal regolamento concorsuale del personale dirigenziale del S.S.N., D.P.R. 483/97. La commissione, prima di procedere alla valutazione dei titoli, stabilirà i criteri specifici da seguire all'interno di ogni categoria avendo cura della pregressa esperienza professionale, dei titoli accademici, della motivazione personale e professionale, delle attività di formazione maturata attinente il posto o i posti da ricoprire e la funzione da svolgere, ovvero altre caratteristiche peculiari previste da ogni specifico bando, in relazione alle necessità organizzative dell'azienda e della specifica area cui il posto risulti assegnato.

3. Il colloquio, per i candidati la cui domanda risulti essere ammissibile, sarà volto a valutare il percorso formativo del candidato nonché ad approfondire la competenza professionale acquisita nell'azienda di provenienza, con particolare riguardo alla specificità delle attività collegate al posto o ai posti da ricoprire. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una valutazione pari o superiore a 11/20. La data di svolgimento del colloquio sarà pubblicata sul sito web dell'Azienda ai sensi dell'art. 32 della legge n° 69/2009, ed il giorno di pubblicazione dovrà essere indicato nel singolo bando di mobilità.

Il colloquio sarà effettuato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione all'avviso di mobilità per la professionalità richiesta. Nel caso in cui nessuno dei partecipanti superi il colloquio o nessuna domanda di partecipazione risulti pervenuta, l'Azienda ha facoltà di procedere alla copertura del posto o dei posti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami.

Articolo 21
Graduatoria

1. La graduatoria di merito formulata dalla Commissione di Valutazione secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati per la valutazione dei titoli e del colloquio sostenuto, sarà approvata con apposita deliberazione del Direttore Generale e pubblicata sul sito web dell'Azienda. Detta pubblicazione è da considerare ad ogni effetto quale pubblicità legale ed assolve l'obbligo di pubblicità a carico dell'azienda.

2. La graduatoria sarà utilizzata per i posti per la quale è stato indetto il relativo avviso nonché per la copertura di ulteriori posti resisi vacanti, nella dotazione organica, nell'arco di validità della graduatoria stessa che viene fissata 1 (uno) a decorrere dalla data di approvazione delle graduatoria stessa.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di punteggio finale, saranno prese in considerazione, nell'ordine di priorità di seguito riportato, le seguenti situazioni familiari **che dovranno essere formalmente documentate** :

1) L. 104/92 per assistenza persona handicappata;
2) Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei comuni facenti parte del territorio della A.S.L. con ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli;
3) Residenza del candidato in uno dei comuni facenti parte del territorio della A.S.L. 02 Lanciano – Vasto - Chieti;
4) Età più giovane.

4. I candidati assunti in mobilità devono permanere in servizio presso la A.S.L. 02 Lanciano – Vasto – Chieti per un periodo di servizio effettivo non inferiore ad anni 3 prima di poter procedere ad una successiva ed ulteriore mobilità o trasferimento.

5. Entro giorni 30 dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito web dell'azienda i candidati, qualora lo ritengano necessario, possono inoltrare istanza di revisione che sarà oggetto di valutazione da parte di apposita commissione tecnica. Detto ricorso costituisce condizione di procedibilità di qualsivoglia tipo di tutela in sede giurisdizionale.

Articolo 22
Disposizioni Finali

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione. Da tale data le procedure di mobilità dall'esterno presso la A.S.L. 02 Lanciano – Vasto – Chieti per il personale dirigenziale del S.S.N. sono espletate esclusivamente nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate dal presente regolamento.